

Regolamento di gestione del Corpus catholicum

emanato il 23 ottobre 1985 in base all'art. 14 della costituzione della Chiesa cattolica dei Grigioni

Art. 1 Validità del RGGC

Qualora il presente regolamento di gestione non contempra delle norme particolari, valgono per analogia le disposizioni del regolamento di gestione del Gran Consiglio (RGGC).

Art. 2 Convalida dei mandati

La comunicazione dei nomi degli eletti all'inizio del mandato da parte della sovrastanza del comune parrocchiale o dell'ufficio di votazione e d'elezione vale per i delegati delle parrocchie quale legittimazione a far parte del Corpus catholicum. Quale legittimazione per i delegati dell'ordinariato vescovile vale il rispettivo annuncio e per i membri del Governo e del Gran Consiglio la rispettiva dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 6 cifra 2 della costituzione della Chiesa cattolica dei Grigioni.

I mandati dei supplenti dei delegati dei Comuni parrocchiali e dell'ordinariato vescovile sono convalidati sulla scorta delle premesse determinanti per i delegati.

I membri del Gran Consiglio non hanno supplenti.

Art. 3 Convocazione

Il Corpus catholicum è convocato in assemblea da parte della commissione di amministrazione. La comunicazione della data dell'assemblea annuale ordinaria deve avvenire con un preavviso minimo di tre mesi, con l'indicazione del termine per l'inoltro di proposte a norma dell'art. 12 cpv. 1 che segue; la convocazione all'assemblea, con l'indicazione delle trattande, va emanata al più tardi 14 giorni prima dello svolgimento della stessa. Salvo casi urgenti, entro lo stesso termine sono da inviare ai membri del Corpus catholicum i relativi documenti.

La lista delle trattande è allestita dalla commissione di amministrazione d'intesa con il presidente del Corpus catholicum.

Art. 4 Apertura

La prima e la terza assemblea ordinaria durante il mandato sono aperte dal presidente della commissione di amministrazione, le altre dal presidente del Corpus catholicum.

Art. 5 Scrutinatori

Il Corpus catholicum elegge di volta in volta tre scrutinatori per la durata di due anni di mandato.

Art. 6 Elezioni

Il Corpus catholicum elegge secondo la costituzione della Chiesa cattolica dei Grigioni:

- a) il presidente, il vicepresidente e l'attuario del Corpus catholicum;
- b) il presidente, il vicepresidente e tre membri e due supplenti della commissione di gestione;
- c) il presidente e tre membri della commissione di amministrazione;
- d) il presidente, quattro membri e due supplenti della commissione di ricorso.

La nomina del presidente e dei tre membri della commissione di amministrazione avviene a scrutinio segreto.

Le altre nomine si effettuano in corpore per alzata di mano, se il numero dei candidati non è superiore a quello dei seggi da occupare e se non è richiesto lo scrutinio segreto da un membro del Corpus catholicum. L'ordine di nomina per la convocazione dei supplenti della commissione di ricorso e la commissione di gestione è determinato dal maggior numero dei voti conseguiti in un eventuale scrutinio segreto; negli altri casi l'ordine è determinato secondo l'anzianità di servizio o, nell'ordine, secondo l'età.

Art. 7 Commissione di gestione

a) Composizione e durata del mandato

La commissione di gestione si compone di cinque membri e due supplenti, che devono far parte del Corpus catholicum. Il Corpus catholicum ne designa il presidente ed il vicepresidente.

La commissione di gestione elegge nel proprio gremio un comitato ristretto di due membri ed un supplente, cui è devoluta la funzione di organo di controllo a norma dell'art. 7 dell'ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dei Grigioni. In tale comitato ristretto deve collaborare un perito; qualora questi non possa essere reclutato fra i membri o i supplenti della commissione di gestione, va nominato un perito esterno quale terzo membro del comitato ristretto.

La commissione di gestione designa un attuario.

La commissione di gestione è eletta per un mandato della durata di due anni. I suoi membri sono rieleggibili tre volte, mentre i supplenti possono essere rieletti illimitatamente.

Art. 8 b) Compiti

I compiti della commissione di gestione sono i seguenti:

- a) esame dell'attività della commissione di amministrazione sulla scorta del rapporto ufficiale, dei protocolli e degli atti;
- b) esame da parte del comitato ristretto del conto attuale sulla scorta della contabilità e dei giustificativi;
- c) esame preliminare del preventivo;
- d) esame preventivo di altri affari del Corpus catholicum, qualora il suo ufficio non nomini un'apposita commissione preparatoria.

Al fine di poter disporre delle informazioni necessarie, la commissione di gestione può convocare alle sue sedute i membri della commissione di amministrazione, il segretario e l'amministratore della cassa.

La commissione di gestione presenta al Corpus catholicum il suo rapporto e le sue proposte. Sui risultati emersi dall'esame della gestione contabile il comitato ristretto allestisce un rapporto scritto con le proprie proposte all'attenzione del Corpus catholicum.

Art. 9 Ufficio

Il presidente ed il vicepresidente del Corpus catholicum, i tre scrutinatori, nonché il presidente ed il vicepresidente della commissione di gestione, formano l'ufficio del Corpus catholicum. La presidenza spetta al presidente del Corpus catholicum.

I compiti dell'ufficio sono i seguenti:

- a) la preparazione delle nomine del Corpus catholicum e la presentazione allo stesso delle proposte di nomina;
- b) la nomina delle commissioni preparatorie che si rendono necessarie per l'evasione degli affari del Corpus catholicum;
- c) la decisione in merito all'evasione ed all'urgenza degli atti parlamentari presentati dai membri del Corpus catholicum.

L'attuario del Corpus catholicum partecipa con voto consultivo alle sedute e cura le relazioni fra la commissione di amministrazione e l'ufficio.

Art. 10 Doveri d'ufficio

Accettando la rispettiva carica, i membri del Corpus catholicum e delle sue commissioni, nonché i membri della commissione di amministrazione, si obbligano a compiere i doveri del proprio ufficio secondo scienza e coscienza. Non si procede a giuramento.

Art. 11 Inizio e fine del periodo di mandato

Il periodo di mandato dei delegati dei comuni parrocchiali e dell'ordinariato vescovile inizia il 1° luglio. La durata del mandato dei consiglieri di Stato e dei deputati al Gran Consiglio si adegua al periodo del rispettivo mandato politico.

I periodi di mandato della commissione di gestione e dell'ufficio iniziano immediatamente dopo l'avvenuta nomina e durano fino al giorno in cui si effettua la rinomina. I membri dell'ufficio che lasciano l'incarico prima dell'assemblea in cui si effettua l'eventuale rinomina, mantengono le proprie funzioni come membri dell'ufficio fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo, mentre i membri ed i supplenti della commissione di gestione che si trovassero nella stessa situazione non possono più ricoprire il rispettivo incarico dal momento in cui lasciano il Corpus catholicum. Qualora rimangano in carica meno di cinque membri e supplenti, l'ufficio nomina i supplenti necessari della commissione di gestione per il resto del periodo di mandato.

La durata del mandato della commissione di ricorso inizia il 1° gennaio dopo l'avvenuta nomina.

Art. 12 Atti parlamentari

I membri del Corpus catholicum hanno la facoltà di presentare mozioni, postulati, interpellanze e interrogazioni scritte secondo il regolamento organico del Gran Consiglio. Salvo casi urgenti, affinché un atto parlamentare possa essere trattato ed evaso durante la prossima assemblea del Corpus catholicum, esso va inoltrato al suo presidente almeno due mesi prima dell'assemblea.

Durante l'assemblea del Corpus catholicum ogni suo membro può presentare, al momento della discussione conclusiva, delle richieste e dei suggerimenti all'attenzione della commissione di amministrazione. Spetta ad uno dei membri della commissione di amministrazione, oppure al segretario o all'amministratore della cassa, prendere posizione in merito a quanto richiesto o suggerito.

Art. 13 Entrata in vigore

Questo regolamento organico di gestione entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Corpus catholicum.